

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.9.2010
COM(2010) 514 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'applicazione del regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici
persistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (CE) n. 850/2004¹ relativo agli inquinanti organici persistenti (in seguito: "il regolamento") è stato adottato nell'aprile 2004 al fine di applicare all'interno dell'Unione europea la convenzione di Stoccolma ("la convenzione") e il protocollo POP della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ("il protocollo").

Il regolamento contiene disposizioni concernenti la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze chimiche, la gestione di scorte e rifiuti nonché misure per ridurre il rilascio non intenzionale degli inquinanti organici persistenti (POP, *persistent organic pollutants*). Gli Stati membri hanno inoltre l'obbligo di predisporre degli inventari delle emissioni per i POP prodotti non intenzionalmente, dei piani di attuazione nazionali e dei meccanismi di monitoraggio e scambio delle informazioni.

L'articolo 12 del regolamento richiede agli Stati membri di redigere dei rapporti annuali sulla produzione e l'uso effettivi dei POP oltre a rapporti triennali sull'attuazione di altre disposizioni del regolamento (rapporti previsti dall'articolo 12). Spetta alla Commissione compilare i rapporti e integrarli in un rapporto di sintesi con le informazioni contenute nell'EPER², nell'E-PRTR³ e nell'inventario delle emissioni CORINAIR dell'EMEP⁴.

Il primo rapporto di sintesi è stato completato nel 2009⁵ da un fornitore per conto della Commissione sulla base dei rapporti triennali 2004–2006 e dei rapporti annuali 2006–2008. La presente relazione esamina i risultati del rapporto di sintesi e i progressi compiuti nell'applicazione del piano di attuazione comunitario (CIP)⁶ fino alla fine del 2009. Inoltre, la relazione raccomanda ulteriori azioni finalizzate alla completa applicazione del regolamento.

¹ GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5.

² EPER (Registro europeo delle emissioni inquinanti) istituito dalla decisione 2000/479/CE della Commissione.

³ E-PRTR (Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti) istituito dal regolamento (CE) n. 166/2006.

⁴ EMEP (Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa).

⁵ http://ec.europa.eu/environment/pops/index_en.htm. Il fornitore che ha redatto questo rapporto è responsabile del suo contenuto.

⁶ SEC (2007) 341

2. CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, DELL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DELL'USO

2.1. Produzione

Nessuna produzione intenzionale di POP è stata segnalata ad eccezione della Romania, che nel 2005-2006 ha prodotto del lindano. Tale produzione è stata interrotta in seguito all'adesione della Romania all'UE e dal 2007 nell'Unione non è stata segnalata nessuna produzione. La deroga per la produzione di DDT come sostanza chimica intermedia non è stata applicata e, pertanto, non è più pertinente.

2.2. Immissione in commercio, importazione e uso

Soltanto alcuni Stati membri hanno dichiarato un'immissione in commercio effettuata avvalendosi della deroga generale per i POP utilizzati nella ricerca di laboratorio o come campioni di riferimento. Le quantità segnalate variano da diversi grammi a diversi chilogrammi l'anno per Stato membro. È probabile che l'uso complessivo per tale finalità sia maggiore rispetto a quanto dichiarato, considerato che molti Stati membri conducono ricerche di laboratorio.

Non sono state segnalate sostanze presenti non intenzionalmente sotto forma di contaminanti in tracce (UTC) in sostanze, preparati o articoli. Il fatto che il termine UTC non venga definito nel regolamento potrebbe impedire un'applicazione uniforme; uno Stato membro, ad esempio, ha ritenuto che i fuochi artificiali violassero le disposizioni solo se la concentrazione di POP superava il valore di soglia stabilito nell'allegato IV del regolamento. Ciò significa che il valore di soglia relativo ai rifiuti è stato utilizzato per definire gli UTC.

Azione 1: la Commissione deve chiarire il termine "contaminante in tracce non intenzionale".

Il regolamento non si applica alle sostanze presenti come componenti di articoli prodotti o in uso prima della data di entrata in vigore del regolamento stesso. Gli Stati membri, tuttavia, dovranno informare la Commissione non appena vengono a conoscenza dell'esistenza di tali articoli. I Paesi Bassi hanno individuato i PCB in alcuni sistemi idraulici, trasformatori, scatole di interruttori e condensatori.

Raccomandazione 1: gli Stati membri devono continuare a individuare gli articoli contenenti i POP informando la Commissione al riguardo.

In Austria, Irlanda e Germania sono state immesse in commercio piccole quantità di lindano come sostanza attiva in prodotti farmaceutici per l'uomo e farmaci veterinari. Tali utilizzi sono stati progressivamente soppressi nel 2007 al fine di rispettare la scadenza di eliminazione graduale stabilita nel regolamento.

La Spagna ha importato dalla Romania 7,8 e 12 tonnellate di lindano rispettivamente nel 2005 e nel 2006. Spagna e Finlandia hanno autorizzato l'importazione di lindano fino al 31 dicembre 2007 ai sensi della convenzione di Rotterdam. La Finlandia ha autorizzato il lindano nei biocidi e la Spagna lo ha autorizzato come insetticida topico a fini di sanità pubblica.

2.3. Infrazioni

Sono stati segnalati tre casi di infrazione. L'Irlanda ha segnalato l'immissione in commercio di piccole quantità di lindano in medicinali all'inizio del 2008, la Danimarca ha individuato la

presenza di HCB nei fuochi artificiali nel 2008 e l'anno successivo l'Austria ha confermato la presenza di HCB in quantità fino al 4% nel 20% dei fuochi artificiali testati. Tutti e tre gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Raccomandazione 2: gli Stati membri devono intensificare i controlli di conformità dei prodotti in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008⁷ che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

2.4. Prevenzione della produzione e dell'uso di nuove sostanze chimiche che presentano le caratteristiche dei POP

Le disposizioni atte ad evitare la produzione, l'immissione in commercio e l'uso di nuove sostanze che presentano le caratteristiche dei POP sono state inserite nel nuovo quadro normativo per le sostanze chimiche, i pesticidi e i biocidi.

Ai sensi del regolamento REACH, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) possono essere sottoposte ad autorizzazione. Per le sostanze prodotte o importate in quantità pari o superiori a 10 tonnellate, occorre effettuare una valutazione della sicurezza chimica che includa la valutazione delle proprietà PBT e vPvB. Per quantità superiori a 100 tonnellate, la registrazione richiede dei test specifici di valutazione PBT.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009⁸ relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, una sostanza attiva, un antidoto agronomico e un sinergizzante possono essere approvati solo a condizione di non essere sostanze POP, PBT o vPvB. Occorre valutare la possibilità di sostituire una sostanza qualora soddisfi due dei criteri PBT. La proposta della Commissione sui biocidi (COM (2009)267) elenca i PBT tra le sostanze che dovrebbero essere sostituite e non considerate a basso rischio.

3. SCORTE

Quattro Stati membri hanno segnalato di avere delle scorte di pesticidi POP. La Spagna ha dichiarato 5 000 tonnellate di lindano stoccate in condizioni controllate. Bulgaria, Ungheria e Lituania hanno segnalato circa 15 000 tonnellate di pesticidi obsoleti il cui contenuto di POP non è noto. Le notifiche di esportazione fornite dalla Germania ai sensi del regolamento (CE) n. 689/2008⁹ sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose e i rapporti previsti dall'articolo 12 suggeriscono che in Germania siano presenti alcune scorte di lindano.

Dieci Stati membri hanno segnalato scorte pari a oltre 91 000 tonnellate di apparecchi contenenti PCB. Le scorte potrebbero essere maggiori, in quanto è probabile che alcuni Stati membri abbiano fornito informazioni soltanto ai sensi della direttiva 96/59/CE¹⁰ concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (direttiva sui PCB).

⁷ GUL 218 del 13.8.2008, pag. 30.

⁸ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁹ GUL 204 del 31.7.2008, pag. 1.

¹⁰ GUL 243 del 24.9.1996, pag. 31.

In conformità alla direttiva sui PCB, tutti gli Stati membri hanno predisposto gli inventari degli apparecchi con volumi di PCB superiori a 5 dm³, i piani per il loro smaltimento e i piani per la raccolta e lo smaltimento di apparecchi più piccoli. Gli Stati membri continuano ad adoperarsi per eliminare i PCB e gli apparecchi contaminati dai PCB, in quanto i piccoli apparecchi devono essere smaltiti il prima possibile e gli apparecchi con volumi di PCB superiori a 5 dm³ devono essere smaltiti entro il 2010.

Azione 2: dopo la scadenza del 2010, la Commissione deve verificare l'attuazione di questa disposizione ed elaborare una relazione.

Azione 3: la Commissione deve chiarire gli obblighi in materia di comunicazione dei dati per quanto riguarda i PCB.

4. INVENTARI DELLE EMISSIONI E RIDUZIONE, MINIMIZZAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI RILASCI

4.1. Gli inventari delle emissioni (ai sensi del protocollo, della convenzione e dell'E-PRTR)

Il protocollo prevede l'obbligo di conservare degli inventari delle emissioni in atmosfera di PCDD/F, IPA e HCB¹¹ e di trasmetterli a cadenza annuale al centro dati dell'EMEP¹². Ventiquattro Stati membri trasmettono regolarmente le stime relative alle emissioni di PCDD/F e IPA, 21 Stati membri le emissioni di HCB e 18 Stati membri trasmettono volontariamente le stime delle emissioni di PCB. Le emissioni totali dell'UE nel 2007 sono pari a 2,21 kg I-TEQ di PCDD/F, 1 369 tonnellate di IPA, 657 tonnellate di HCB e 2,9 tonnellate di PCB.

Raccomandazione 3: gli Stati membri devono trasmettere all'EMEP i dati sulle emissioni in maniera regolare e completa.

La convenzione adotta un approccio più orientato alle fonti rispetto all'EMEP includendo anche le emissioni nel suolo e nelle acque. La Commissione ha contribuito attivamente allo sviluppo di un insieme di strumenti standard e globali per l'individuazione e la quantificazione delle emissioni di PCDD/F al fine di aiutare i paesi a predisporre i propri inventari delle emissioni. Alcuni Stati membri hanno applicato questa metodologia nei loro piani d'azione.

L'E-PRTR è stato istituito dal regolamento (CE) n. 166/2006¹³ e contiene dati sulle emissioni provenienti da circa 24 000 stabilimenti industriali operanti in 65 settori economici e relativi a 91 inquinanti, tra cui tutti i POP.

Sono stati resi pubblici i dati relativi agli anni di riferimento 2007 e 2008. I dati del 2007 mostrano, inaspettatamente, che sono stati dichiarati non soltanto rilasci di POP prodotti non intenzionalmente, ma anche di POP prodotti intenzionalmente, come l'aldrina (153 kg), la

¹¹ Facendo riferimento ad uno specifico documento di orientamento EMEP/CORINAIR, ora aggiornato rispetto alle linee guida per la trasmissione dei dati sulle emissioni nel quadro della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e alla guida congiunta EMEP/AEA sugli inventari delle emissioni di inquinanti atmosferici.

¹² <http://www.ceip.at/emission-data-webdab/>

¹³ GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

dieldrina (143 kg), l'endrina (98 kg), l'eptacloro (2 kg), il DDT (3 kg) e l'esaclorocicloesano (263 kg).

Raccomandazione 4: gli Stati membri devono accertare la causa dei rilasci delle sostanze vietate e adottare misure adeguate.

Vi sono alcune discrepanze tra i dati dell'EMEP e dell'E-PRTR. L'E-PRTR riguarda esclusivamente le grandi fonti puntuali e le emissioni dichiarate non devono superare le emissioni totali nazionali segnalate nel quadro dell'EMEP, che comprendono tutte le emissioni antropogeniche presenti nell'area geografica del paese. Sette Stati membri hanno tuttavia comunicato all'E-PRTR delle emissioni superiori alle emissioni totali nazionali. Alcuni POP sono stati segnalati soltanto all'E-PRTR e non all'EMEP, sebbene fosse possibile trasmettere all'EMEP gli stessi dati.

Raccomandazione 5: gli Stati membri devono garantire la coerenza e ottimizzare l'uso dei rapporti sulle emissioni.

4.2. Minimizzazione delle emissioni

Nel corso della revisione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili o BAT (*Best available techniques reference document* - BREF) sono state raccolte nuove informazioni relative alla prevenzione e al controllo della formazione e del rilascio dei POP nell'ambiente. Il BREF rivisto su cemento, calce e ossido di magnesio è stato adottato nella prima metà del 2010 e contiene le conclusioni aggiornate sulle BAT per prevenire e ridurre i POP, in particolare i PCDD/F.

Azione 4: la Commissione deve completare la revisione, attualmente in corso, del BREF su ferro e acciaio e del BREF sui metalli non ferrosi.

Sono stati studiati gli effetti derivanti dall'inclusione degli impianti di combustione con una capacità inferiore a 50 MW nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/1/CE¹⁴ rivista sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC)^{15,16}. L'abbassamento della soglia della capacità a 20 MW riguarderebbe 3 200 impianti portando a notevoli riduzioni delle emissioni di particolato e potenzialmente anche di POP. La Commissione ha inserito questi impianti nella sua proposta di revisione.

È stata valutata la possibilità di effettuare misure continue dei PCDD/F e di monitorare i PCB diossina-simili per gli impianti di incenerimento dei rifiuti e di coincenerimento¹⁷. Il campionamento continuo dei PCDD/F è possibile e viene eseguito con successo da alcuni Stati membri, in particolare il Belgio. Rendendolo obbligatorio, sarebbe possibile disporre di migliori informazioni sulle emissioni e armonizzare la relativa legislazione. L'impatto economico a livello settoriale è limitato, ma potrebbe essere significativo per gli stabilimenti più piccoli. La possibilità di fissare una data per la misura continua delle emissioni di

¹⁴ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

¹⁵

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ipcc_rev/library?l=/gathering_amendments/final_report/factsheet_combustion/_EN_1.0_&a=d

¹⁶ http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ipcc_rev/library?l=/combustion_20-50/final_report&vm=detailed&sb=Title

¹⁷ http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ipcc_rev/library?l=/waste_incineration/final_report

PCDD/F in atmosfera è stata inserita nella proposta di revisione della direttiva IPPC. Gli studi sul monitoraggio dei PCB diossina-simili non hanno portato a risultati decisivi.

La Commissione ha affidato al CEN il compito di definire uno standard analitico per la misura delle emissioni atmosferiche dei PCB diossina-simili. Nel 2008-2009 sono state effettuate misure durante prove *in situ*. Il metodo standard dovrebbe essere pronto nel 2011.

Nel contesto della direttiva 2009/125/CE relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, sono stati analizzati gli impatti ambientali (comprese le emissioni di PCDD/F) di piccoli impianti di combustione di carburanti solidi¹⁸ e sono state raccomandate delle modalità per migliorarne l'efficienza ambientale.

Azione 5: la Commissione dovrà presentare una misura attuativa volta a definire specifiche minime per la progettazione ecocompatibile dei piccoli impianti di combustione di carburanti solidi.

Sono stati analizzati metodi e pratiche per la valutazione delle emissioni di PCDD/F provenienti da fonti domestiche e per la riduzione di tali emissioni¹⁹. Il rapporto ha anche individuato fattori che impediscono stime precise e azioni efficaci. Le conclusioni e le raccomandazioni sono state trasmesse alle autorità e ai responsabili decisionali nazionali sotto forma di brochure²⁰.

5. GESTIONE DEI RIFIUTI

Il regolamento è stato modificato quattro volte in relazione alle disposizioni sui rifiuti. I limiti di concentrazione previsti dagli allegati IV e V sono stati fissati rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 1195/2006²¹ e n. 172/2007²². L'allegato V è stato modificato dal regolamento (CE) n. 323/2007²³ al fine di autorizzare le operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente dei rifiuti contenenti i POP. Gli allegati IV e V sono stati ulteriormente modificati dal regolamento (CE) n. 304/2009²⁴ al fine di renderli coerenti con le linee guida tecniche generali aggiornate sulla gestione dei rifiuti contenenti i POP della convenzione di Basilea, con l'inserimento dell'operazione "R4 riciclo/recupero di metalli e di composti metallici" tra le operazioni ammissibili ai fini della distruzione o della trasformazione irreversibile dei POP presenti nei rifiuti.

Il regolamento ammette, in certe condizioni, dei trattamenti alternativi diversi dalla distruzione o dalla trasformazione irreversibile dei rifiuti contenenti i POP qualora non vengano superati i limiti di concentrazione previsti dall'allegato V del regolamento. Per agevolare il rispetto dell'obbligo di presentare le notifiche e di indicare i motivi che giustificano la deroga, la Commissione ha definito un formato per la trasmissione dei dati mediante la decisione 2009/63/CE²⁵.

¹⁸ <http://www.ecoaircon.eu/>

¹⁹ <http://ec.europa.eu/environment/dioxin/pdf/report09.pdf>

²⁰ <http://ec.europa.eu/environment/dioxin/pdf/brochure09.pdf>

²¹ GU L 217 dell'8.8.2006, pag. 6.

²² GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1.

²³ GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3.

²⁴ GU L 96 del 15.4.2009, pag. 33.

²⁵ GU L 23 del 27.1.2009, pag. 30.

Due Stati membri hanno fatto ricorso alla deroga. Nel 2008, la Germania ha autorizzato lo smaltimento in una discarica sotterranea per rifiuti pericolosi di 50 tonnellate di rifiuti da costruzioni e demolizioni contenenti i PCB. Nel 2009, la Finlandia ha autorizzato lo smaltimento, previo trattamento mediante stabilizzazione, di 2 000 tonnellate di terreno contaminato da PCDD/F in una discarica per rifiuti pericolosi.

Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Repubblica slovacca hanno indicato nei rispettivi piani di attuazione nazionali l'intenzione di non avvalersi della deroga.

Sebbene soltanto pochi Stati membri abbiano fatto ricorso alla deroga, occorre tenere presente che è trascorso un periodo di tempo relativamente breve da quando sono stati fissati i limiti di concentrazione e devono essere ancora smaltite delle scorte significative di POP. Inoltre, altre sostanze contenenti i POP verranno aggiunte al regolamento e non si può escludere che in futuro saranno applicate deroghe relative a queste sostanze. Pertanto, al momento non si prevedono modifiche alla deroga esistente.

6. PIANI DI ATTUAZIONE

Finora, 24 Stati membri hanno ratificato la convenzione. Irlanda, Italia e Malta hanno firmato la convenzione nel maggio del 2001 ma non l'hanno ancora ratificata.

Raccomandazione 6: gli Stati membri devono completare il processo di ratifica.

Finora 19 Stati membri hanno sviluppato piani nazionali di attuazione e li hanno trasmessi alla segreteria della convenzione e alla Commissione. Il termine di due anni dall'entrata in vigore della convenzione è scaduto per Portogallo e Grecia mentre è ancora in corso per Estonia, Polonia e Ungheria.

In generale, la partecipazione pubblica allo sviluppo dei piani nazionali di attuazione è stata garantita da consultazioni di parti interessate ed esperti durante la fase preparatoria.

Nell'ambito dei piani di attuazione, dovrebbero essere predisposti dei piani d'azione nazionali (PAN) sulle misure volte a individuare, caratterizzare e minimizzare i rilasci dei POP prodotti in modo non intenzionale. Tutti gli Stati membri che hanno completato i piani di attuazione hanno anche realizzato i piani d'azione. Inoltre la Polonia, pur non avendo comunicato la creazione di un piano di attuazione, ha dichiarato l'esistenza di un piano d'azione.

Le fonti di emissione dei POP prodotti in modo non intenzionale vengono individuate principalmente applicando le categorie di emissioni indicate nella normativa UE esistente (la direttiva IPPC, il regolamento E-PRTR, la direttiva sui PCB) o in strumenti internazionali (EMEP/AEA e, in alcuni casi, anche gli strumenti sulla diossina – "dioxin toolkit" – dell'UNEP). Diversi Stati membri hanno segnalato attività supplementari, ad esempio studi per l'individuazione di nuove fonti di POP o di siti contaminati.

Le fonti vengono caratterizzate effettuando misure o stime delle emissioni sulla base dei dati relativi alle attività forniti dagli istituti di statistica, dei fattori di emissione indicati nella Guida EMEP/AEA o degli strumenti sulla diossina dell'UNEP.

Le misure volte a minimizzare le emissioni di POP si basano principalmente sul raggiungimento della conformità alle norme dell'UE. Tali misure stabiliscono dei requisiti per le autorizzazioni ambientali nel quadro della direttiva IPPC, l'individuazione e la distruzione

delle scorte di PCB come previsto dalla relativa direttiva, il controllo delle emissioni nelle acque in conformità alla direttiva quadro sulle acque²⁶ e ad altre normative in materia, nonché la distruzione dei rifiuti contenenti i POP in conformità al regolamento in oggetto. Sono state inoltre segnalate alcune misure a livello nazionale, ad esempio l'introduzione del divieto di bruciare i rifiuti all'aperto per minimizzare le emissioni, attività promozionali e didattiche sulla combustione corretta dei biocombustibili, piani relativi ai requisiti legali per le emissioni di stufe, altiforni e caldaie nonché l'elaborazione di requisiti legali per le emissioni degli impianti di cremazione.

Raccomandazione 7: gli Stati membri devono completare i piani di attuazione nazionali e i relativi piani di azione e provvedere ad aggiornarli.

Nel 2007 è stato elaborato un piano di attuazione comunitario (CIP)²⁷ che identifica le misure esistenti a livello di UE in relazione ai POP, ne valuta l'efficienza e l'adeguatezza in termini di adempimento agli obblighi della convenzione, individua l'esigenza di ulteriori misure a livello dell'Unione e istituisce un piano per l'attuazione di ulteriori misure.

Delle 32 azioni individuate dal CIP, 12 azioni sono continuative (azioni 1, 7, 9, 11, 23, 25-27, 29-32) mentre per 20 azioni è stata fissata una scadenza. Di queste, 15 azioni sono state completate mentre 5 (azioni 2, 4, 14, 19 e 22) devono ancora essere portate a termine.

Azione 6: la Commissione deve portare avanti il lavoro sulle azioni in un quadro temporale continuo, per completare quelle ancora in corso ed aggiornare il piano di attuazione alla luce degli sviluppi tecnici e legislativi nel settore, dell'aggiunta di 9 nuove sostanze alla convenzione e dei risultati presentati in questa relazione.

7. MONITORAGGIO

Tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Ungheria, hanno segnalato l'esistenza di attività di monitoraggio ambientale dei POP. Le sostanze monitorate sono principalmente i PCDD/F e i PCB, ma anche pesticidi contenenti i POP e gli IPA.

Purtroppo i dati disponibili non hanno consentito di eseguire un'analisi dell'andamento temporale e della distribuzione spaziale né una determinazione di riferimento a livello di UE. È stato impossibile anche valutare l'efficacia della politica, perché le informazioni fornite a tal fine dagli Stati membri non sono abbastanza dettagliate. I dati grezzi necessari a questo scopo sono disseminati in svariate banche dati e in formati diversi, il che ne rende difficile l'analisi e impossibile il confronto.

Azione 7: la Commissione deve valutare la creazione di un centro dati chimici che consenta la raccolta, l'accessibilità, la condivisione e la comparabilità dei dati relativi al monitoraggio chimico, compresi i dati provenienti dalle attività di biomonitoraggio umano recentemente avviate.

²⁶ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

²⁷ SEC (2007) 341

8. SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione è garantito da riunioni periodiche delle autorità competenti (AC) nominate da 26 Stati membri (l'Estonia non ha ancora provveduto alla nomina). Un'applicazione web gestita dalla Commissione viene impiegata per la condivisione delle informazioni tra le AC e gli osservatori del gruppo. Lo scambio di informazioni è peraltro garantito dagli incontri dei gruppi di lavoro e da quelli delle AC previsti da altre normative. Lo scambio di informazioni con i paesi terzi viene garantito, tra l'altro, mediante la partecipazione agli incontri internazionali e ai gruppi di lavoro previsti dalla convenzione.

Le attività di sensibilizzazione, divulgazione delle informazioni al pubblico e formazione sono segnalate in modo coerente dagli Stati membri. Tra le modalità più comunemente adottate si annoverano siti Internet dedicati, brochure, documenti di orientamento, workshop e seminari.

9. ASSISTENZA TECNICA

La Commissione ha fornito un sostegno volontario alla segreteria per la valutazione dell'efficacia e in relazione al "dioxin toolkit" dell'UNEP. Alcuni Stati membri hanno descritto numerose attività di sostegno mentre altri non sono stati in grado di contribuire. Diciassette Stati membri sono donatori del fondo mondiale per l'ambiente (GEF), il meccanismo finanziario della convenzione.

L'assistenza fornita comprende il sostegno per la partecipazione alle conferenze delle parti, l'individuazione e l'eliminazione delle scorte, la gestione dei rifiuti, i metodi di campionamento e analisi, il monitoraggio e la decontaminazione, lo sviluppo dei piani di attuazione nazionali e dei quadri normativi, nonché le attività di ricerca e di creazione delle capacità.

Vi è uno scarso coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri sul rispettivo sostegno diretto alla convenzione; un maggiore coordinamento potrebbe migliorare l'efficacia degli interventi di sostegno e rafforzare il ruolo dell'Unione nell'orientare l'azione futura.

Raccomandazione 8: la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinare il sostegno volontario fornito alla segreteria della convenzione. Gli Stati membri che non sono ancora donatori del GEF dovrebbero valutare la possibilità di contribuirvi.

10. COMUNICAZIONI E RAPPORTI

Il formato per la trasmissione dei dati sia per i rapporti annuali che per quelli triennali previsti dall'articolo 12 è stato definito dalla decisione 2007/639/CE²⁸ della Commissione. Ventitre Stati membri hanno inviato il primo rapporto triennale riferito principalmente al periodo 2004–2006.

Sono pervenuti 14 rapporti annuali per il 2006, 21 rapporti per il 2007 e 21 rapporti per il 2008. Estonia, Grecia, Malta e Portogallo non hanno ancora trasmesso i loro rapporti.

²⁸ GUL 258 del 4.10.2007, pag. 39.

Raccomandazione 9: gli Stati membri devono riferire regolarmente alla Commissione.

Il formato adottato per la trasmissione dei dati è effettivamente servito ad agevolare i primi rapporti. Buona parte del formato può essere utile anche per i rapporti successivi, mentre alcune parti del rapporto triennale sono pertinenti solo per i primi rapporti.

Azione 8: la Commissione deve riesaminare l'attuale formato per la trasmissione dei dati per aumentare la chiarezza, la facilità di utilizzo dei dati (di monitoraggio) e la compatibilità con i principi del sistema di condivisione delle informazioni ambientali²⁹.

11. SANZIONI

La maggioranza degli Stati membri ha definito delle regole sulle sanzioni in relazione agli articoli 3, 5 e 7 del regolamento. Soltanto l'Ungheria ha comunicato di non disporre ancora di regole severe sulle sanzioni in caso di infrazione, mentre Spagna, Irlanda e Svezia hanno segnalato di aver elaborato delle regole sulle sanzioni che tuttavia non sono ancora in vigore.

In generale, le sanzioni sono proporzionate alla tipologia di violazione e al soggetto che commette l'infrazione. Esse prevedono sia ammende (da pochi euro fino a 10 milioni di euro) che pene detentive (da pochi giorni fino a 5 anni).

L'applicazione viene assicurata da ispezioni regolari effettuate nella maggior parte degli Stati membri. Non è possibile valutare il livello di applicazione. Finora, sono stati segnalati tre casi di infrazione (si veda la sezione 2.2). In tutti e tre i casi sono state adottate delle misure per ritirare il prodotto dal mercato, ma non sono disponibili informazioni sull'applicazione delle sanzioni.

Azione 9: la Commissione deve chiarire la situazione relativa alle sanzioni e adottare opportuni provvedimenti.

12. CONCLUSIONI

I requisiti del regolamento sono ampiamente soddisfatti in relazione ai POP prodotti in modo intenzionale. La produzione, l'immissione in commercio e l'utilizzo sono stati soppressi in modo progressivo; gli inventari sulle scorte sono stati predisposti e vengono aggiornati. Gli Stati membri sforzi continuano ad impegnarsi per eliminare le scorte, in particolare in vista della scadenza relativa alle apparecchiature contenenti i PCB (fine 2010).

Sono stati predisposti degli inventari sulle emissioni per i POP prodotti in modo non intenzionale; essi presentano tuttavia lacune e incongruenze a livello di dati. Le lacune riguardano la copertura insufficiente delle fonti, dei comparti ambientali e del numero delle sostanze contenenti i POP, il diverso grado di completezza delle stime e la diversa metodologia di redazione dei rapporti. Sono state rilevate delle incongruenze tra le stime delle emissioni dell'E-PRTR e dell'EMEP.

Le carenze di dati sulle emissioni sono particolarmente critiche nel settore idrico e del suolo e per le emissioni di HCB e PCB, ma tutte le valutazioni trarrebbero beneficio da rapporti più

²⁹ COM (2008) 46

accurati. Ciò implica l'esigenza di aggiornare, precisare ulteriormente e rivedere l'utilizzo dei fattori di emissione. A tale scopo, sono in corso dei progetti di revisione della Guida EMEP/AEA e del "dioxin toolkit" dell'UNEP. Uno scambio di informazioni sistematico tra le autorità degli Stati membri in merito alle metodologie applicate può contribuire ad aumentare ulteriormente l'affidabilità delle stime.

L'elaborazione dei piani di attuazione nazionali secondo quanto previsto dalla convenzione e la creazione dei relativi piani di azione nazionali per le emissioni non intenzionali di POP non sono ancora state completate e in alcuni Stati membri non sono nemmeno iniziate. Diciannove Stati membri hanno elaborato i piani di attuazione e i relativi piani di azione e li hanno trasmessi alla segreteria della convenzione.

I piani di azione contengono in genere la descrizione delle misure atte a individuare, caratterizzare e minimizzare le emissioni di POP prodotti in modo non intenzionale. L'estensione degli inventari delle emissioni di PCDD/PCDF e IPA a quelle di PCB e HCB è prioritaria. Molti Stati membri stanno ancora elaborando misure attuative della direttiva IPPC, delle BAT e di altre norme UE che prevedono limiti alle emissioni. La combustione domestica ha assunto carattere prioritario (per via dell'impegno profuso nella sostituzione dei combustibili fossili) seguita dall'eliminazione delle scorte e dei carichi ambientali, nonché della pratica di bruciare i rifiuti all'aperto.

L'attuazione delle disposizioni sui rifiuti è soddisfacente. Sono state fissate le soglie di concentrazione per il contenuto massimo e minimo di POP. Non sono previste modifiche alla deroga esistente che offre la possibilità di gestire i rifiuti in circostanze eccezionali ricorrendo ad alternative alla distruzione o alla trasformazione irreversibile del contenuto di POP.

Il monitoraggio ambientale dei POP viene effettuato nella maggior parte degli Stati membri. Non esiste tuttavia una banca dati a livello europeo che consenta di valutare le tendenze temporali nell'ambiente e le informazioni fornite dagli Stati membri non sono sufficienti per valutare l'efficacia della politica a livello dell'Unione. Occorre che i dati di monitoraggio siano registrati in modo più ampio e dettagliato e che siano confrontabili a livello europeo; è necessaria anche la creazione di un sistema informativo comune.

L'obbligo di trasmissione dei dati non è pienamente rispettato. Un numero significativo di Stati membri non adempie a tali obblighi. Occorre migliorare la qualità delle informazioni fornite. Il formato per la trasmissione dei dati trarrà beneficio da una revisione finalizzata ad aumentarne la chiarezza e la compatibilità con i principi SEIS.

Un maggiore coordinamento del sostegno fornito dall'UE ne migliorerebbe efficacia e visibilità.

La Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri per migliorare l'applicazione del regolamento al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP.

Abbreviazioni e unità di misura utilizzate

BAT: migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*)
BREF: documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques Reference Document*)
AC: autorità competenti
CEN: Comitato europeo di normalizzazione
CIP: piano di attuazione comunitario (*Community Implementation Plan*)
CORINAIR: inventario principale delle emissioni atmosferiche (*COordination INFORMATION AIR*)
DDT: diclorodifeniltricloroetano
AEA: Agenzia europea dell'ambiente
EMEP: programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza di sostanze inquinanti atmosferiche in Europa (*Cooperative Programme for the Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe*)
EPER: Registro europeo delle emissioni inquinanti (*European Pollutant Emission Register*)
E-PRTR: Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (*European Pollutant Release and Transfer Register*)
GEF: Fondo mondiale per l'ambiente (*Global Environment Fund*)
HCB: esaclorobenzene
IPPC: prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated Pollution Prevention and Control*)
I-TEQ: unità equivalente di tossicità internazionale
MW: Megawatt
PAN: Piano d'azione nazionale
NIP: Piano d'attuazione nazionale (*National Implementation Plan*)
IPA: idrocarburi policiclici aromatici
PBT: sostanze persistenti, bioaccumulabili, tossiche
PCB: policlorodifenili
PCDD/F: policloro dibenzo diossine e furani
PCT: policlorotrifenili
POP: inquinanti organici persistenti (*Persistent Organic Pollutant*)
REACH: registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (*Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals*)
SEIS: sistema di condivisione delle informazioni ambientali (*Shared Environmental Information System*)
UNEP: programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (*United Nations Environment Programme*)
UTC: contaminanti in tracce non intenzionali (*Unintentional Trace Contaminants*)
vPvB: sostanze molto persistenti, molto bioaccumulabili (*Very Persistent and Very Bioaccumulative*)